

**Notiziario
della
Conferenza
Episcopale
Italiana**



Numero 10

Roma, 28 novembre 1977

**NUOVO
STATUTO
DELLA C.E.I.**

**NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale**

NUMERO 10

28 NOVEMBRE 1977

IL NUOVO STATUTO DELLA C.E.I.

Viene pubblicato in questo numero il nuovo Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, approvato dalla Sacra Congregazione dei Vescovi con Decreto n. 1029/53 del 19 novembre 1977.

A norma dell'art. 55 lo Statuto entrerà in vigore un mese dopo la data di pubblicazione sul « Notiziario della C.E.I. », e cioè il 28 dicembre 1977.

SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROT. N. 1029/53

I T A L I A E

de Conferentiae Episcopalis Statutorum recognitione

D E C R E T U M

Italiae sacri Praesules, qui iam dudum suas vires consociaverant, quo efficacius communibus Ecclesiarum necessitatibus providerent, arctiorem atque coniunctiorem in dies actionem suam efficientes, nuper ab Apostolica Sede expostulaverunt, ut Conferentiae Episcopalis Statuta, quae sedulo emendaverant, iterum recognoscerentur.

Quapropter Summus Pontifex PAULUS, Divina Providentia PP. VI, in Audientia diei 10 novembris 1977, referente infrascripto Cardinale Sacrae Congregationis pro Episcopis Praefecto, Statuta Coetus Episcoporum Italiae, prout in adiuncto exemplari continentur, rata habuit et ad quinquennium, experimenti gratia, recognovit.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Episcopis, die 19 novembris 1977.

+ ERNESTUS CIVARDI
Secretarius

+ SEBASTIANUS CARD. BAGGIO
Praefectus

STATUTO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

CAPITOLO I

NATURA E COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

ART. 1 (Natura)

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è l'unione permanente dei Vescovi d'Italia, costituita ed operante secondo i principi della Costituzione *Lumen Gentium*, nn. 18-27 e a norma del Decreto *Christus Dominus*, nn. 36-38.

ART. 2 (Fine)

La Conferenza si propone di promuovere la comunione fraterna dei Vescovi nell'esercizio del loro ministero pastorale, nella concreta situazione della Chiesa in Italia, attraverso la concorde professione dell'unica fede e la illuminata attenzione ai segni dei tempi.

Pertanto:

a) studia i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia, dà orientamenti in campo dottrinale e pastorale; ricerca il modo migliore per rendere sempre più efficace la rispettiva responsabilità dei presbiteri e dei diaconi, dei religiosi e dei laici nell'unica missione salvifica della Chiesa;

b) concorda le forme ed i metodi di apostolato per la collaborazione delle rispettive Chiese particolari al bene comune; attua l'esercizio congiunto dell'ufficio pastorale dei Vescovi, prendendo le decisioni che competono alla Conferenza, secondo le norme del diritto comune e del presente Statuto;

c) aderisce al *Consilium Conferentiarum Episcopaliū Europae*;

d) mantiene i rapporti — oltre che con la Sede Apostolica — con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni, con la Conferenza Italiana

dei Superiori Maggiori (CISM) e con l'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia (USMI), nonché, nell'ambito delle proprie competenze, con le Autorità civili nazionali.

ART. 3
(*Personalità e sede*)

La C.E.I. è persona morale collegiale, ed ha la sua sede in Roma.

ART. 4
(*Membri*)

Sono membri di diritto della C.E.I. con voto deliberativo:

a) a norma del diritto comune: il Cardinale Vicario di Sua Santità per la città di Roma, gli Arcivescovi e Vescovi diocesani di qualsiasi rito e quelli aventi giurisdizione personale, gli Abati e i Prelati che siano *Ordinarii locorum*, i Vescovi Coadiutori, gli Amministratori Apostolici, i Vicari Capitolari;

b) a norma del presente Statuto: i Vescovi Ausiliari, gli Arcivescovi e i Vescovi titolari che dalla Sede Apostolica o dalla C.E.I. hanno ricevuto uno speciale ufficio stabile a carattere nazionale.

ART. 5
(*Competenze*)

La C.E.I. ha competenza:

a) nelle questioni di carattere nazionale che riguardano la vita e l'azione pastorale della Chiesa in Italia, purché non si tratti di materia per natura sua o per superiore disposizione riservata alla Sede Apostolica;

b) nelle materie ad essa demandate dal diritto comune o dalla Sede Apostolica.

ART. 6
(*Organi*)

Soggetto primario dei diritti e delle responsabilità, di cui agli artt. 2 e 5, è la Conferenza.

Sono organi della Conferenza:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Episcopale Permanente;
- la Presidenza;
- la Segreteria Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- le Commissioni e i Comitati Episcopali.

ART. 7

(Collegamenti regionali)

I membri della C.E.I. si riuniscono anche in Conferenze Episcopali secondo le Regioni pastorali in cui le diocesi italiane sono raggruppate.

Le Conferenze regionali sono organicamente collegate con la C.E.I. per una sempre maggiore comunione tra i Vescovi e per il coordinamento delle attività pastorali in Italia.

ART. 8

(Doveri e prerogative dei membri)

Ogni membro della Conferenza, mentre conserva integre le prerogative che gli competono in ragione del proprio ufficio, è impegnato nelle attività della Conferenza medesima a norma del presente Statuto.

CAPITOLO II

L'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 9

(Attività della Conferenza)

La Conferenza esercita la propria attività ordinariamente nelle sue Assemblee. In casi straordinari, determinati a norma dell'art. 22, *d*, potrà esercitarla a mezzo di consultazione delle Conferenze regionali o dei singoli membri per corrispondenza.

ART. 10

(Sessioni ordinarie e straordinarie)

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; in sessione straordinaria quando lo esigano problemi di particolare importanza.

Per la validità delle sessioni è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei membri della Conferenza.

ART. 11

(Indizione e presidenza delle sessioni)

Le sessioni dell'Assemblea sono indette, previa decisione del Consiglio Permanente, dal Presidente e da lui presiedute.

ART. 12

(Proposizione di argomenti)

Ogni Conferenza regionale e ciascun membro della Conferenza possono proporre argomenti da trattare dagli organi competenti della C.E.I.

ART. 13

(Diritti del Nunzio Apostolico)

Il Nunzio Apostolico in Italia ha diritto di:

a) intervenire alle sessioni dell'Assemblea e del Consiglio Permanente;

b) chiedere, a nome della Sede Apostolica, la inclusione di particolari argomenti nell'ordine del giorno.

ART. 14

(Invitati)

Alle Assemblee possono essere invitati presbiteri, diaconi, religiosi e laici solo in casi determinati e con voto consultivo.

ART. 15
(Competenze dell'Assemblea)

All'Assemblea compete:

- a) approvare, all'occorrenza, una eventuale nuova redazione dello Statuto o sue parziali modifiche, il cui testo dovrà essere sottoposto alla *recognitio* della Sede Apostolica;
- b) approvare e modificare il Regolamento di applicazione dello Statuto;
- c) istituire le Commissioni, modificarle o sopprimerle;
- d) eleggere i Vice Presidenti della C.E.I. e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) eleggere i membri delle Commissioni su designazione delle Conferenze Episcopali regionali;
- f) approvare il programma annuale della C.E.I. proposto dal Consiglio Permanente;
- g) deliberare nell'ambito della propria competenza;
- h) emanare dichiarazioni e documenti a nome dei Vescovi di Italia;
- i) decidere in via definitiva sulle relazioni e proposte elaborate dal Consiglio Permanente, dalle Commissioni e dai Comitati;
- l) approvare il bilancio annuale della C.E.I. e stabilire il contributo annuo a carico delle diocesi.

ART. 16
(Decisioni giuridicamente vincolanti)

Le decisioni della Conferenza prese legittimamente hanno valore giuridico obbligante soltanto nei seguenti casi:

- a) quando ciò è stabilito dal diritto comune;
- b) quando ciò è concesso da un mandato speciale della Sede Apostolica, emanato *motu proprio* o su richiesta della C.E.I.

In detti casi, i voti favorevoli devono raggiungere un numero non inferiore ai due terzi dei membri della Conferenza.

Tali decisioni hanno valore solo a seguito della *recognitio* della Sede Apostolica e, ordinariamente, diventano esecutive dopo una congrua *vacatio*.

ART. 17

(Deliberazioni vincolanti non giuridicamente)

Le altre deliberazioni sono prese dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti votanti e, di regola, con suffragio scritto.

A tali deliberazioni, quantunque giuridicamente non vincolanti, ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni a suo giudizio gravi non ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi.

ART. 18

(Deleghe dell'Assemblea)

L'Assemblea può delegare in casi determinati e con regolare votazione al Consiglio Permanente o alla Presidenza o al Presidente la facoltà di compiere atti di competenza dell'Assemblea medesima, salve sempre le deliberazioni di cui all'art. 16.

ART. 19

(Elezioni di persone)

Le elezioni di persone ai vari uffici sono fatte a voto segreto con la maggioranza assoluta dei voti e, dopo due scrutini inefficaci, con la maggioranza relativa.

CAPITOLO III

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

ART. 20

(Composizione)

Il Consiglio Episcopale Permanente si compone:

- del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario Generale della Conferenza;
- dei Presidenti delle Conferenze regionali;
- dei Presidenti delle Commissioni Episcopali.

ART. 21

(Sessioni ordinarie e straordinarie)

Il Consiglio Permanente si riunisce in sessione ordinaria tre volte l'anno; in sessione straordinaria ogni qualvolta la Presidenza lo riterrà opportuno.

Per la validità delle sessioni è sufficiente la presenza dei due terzi dei membri del Consiglio medesimo.

ART. 22

(Competenze)

Il Consiglio Permanente:

a) prende le decisioni che la Sede Apostolica e l'Assemblea ad esso demandano;

b) in casi gravi ed urgenti, emette, a nome proprio, le dichiarazioni e i documenti di cui all'art. 15, g, purché approvati da almeno quattro quinti dei membri presenti. Nel rendere pubblici tali atti, ne darà contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza, indicando i motivi per cui furono emessi;

c) delibera la convocazione delle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea, fissandone il luogo, il tempo e la durata;

d) delibera le consultazioni straordinarie previste dall'articolo 9.

e) sceglie e stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sessioni dell'Assemblea, tenendo conto anche delle eventuali proposte delle Conferenze regionali, delle Commissioni e dei Comitati, nonché dei membri della C.E.I. e designa i relatori degli argomenti da trattare nelle sessioni medesime;

f) nomina, su proposta della Presidenza, il Sottosegretario e l'Amministratore;

g) nomina, su proposta della Presidenza, i Direttori degli Uffici della C.E.I.;

h) esprime il gradimento o nulla osta per i responsabili degli organismi pastorali o di apostolato operanti a livello nazionale. Il gradimento per gli ecclesiastici ha anche valore di *missio canonica*;

i) propone all'Assemblea l'istituzione, la modifica o la soppressione delle Commissioni;

l) costituisce i Comitati per particolari esigenze di carattere transitorio;

m) approva, su proposta della Presidenza, sentito il Consiglio di Amministrazione, il piano organizzativo degli uffici della Conferenza e la utilizzazione di enti ed uffici pastorali o di apostolato già esistenti;

n) approva le relazioni periodiche delle Commissioni e dei Comitati; conferisce i mandati esecutivi riguardanti i lavori di studio

delle questioni e la elaborazione delle proposte da sottoporre, in via definitiva, all'approvazione dell'Assemblea o del Consiglio medesimo.

ART. 23
(Votazioni)

Salvo il disposto dell'art. 22, *b*, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Permanente vanno prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti e, se necessario, con voto segreto.

Le nomine sono fatte a norma dell'art. 19.

CAPITOLO IV

LA PRESIDENZA

ART. 24
(Composizione)

La Presidenza della C.E.I. si compone del Presidente, di tre Vice Presidenti e del Segretario Generale.

Salvo casi riservati, partecipano alle riunioni il Sottosegretario e l'Amministratore, senza diritto di voto.

ART. 25
(Nomina pontificia del Presidente)

In considerazione dei particolari vincoli dell'Episcopato d'Italia con il Papa, Vescovo di Roma, la nomina del Presidente della Conferenza è riservata al Sommo Pontefice.

ART. 26
(Funzioni del Presidente)

Il Presidente dirige l'attività generale della Conferenza.

In particolare gli compete:

- a)* rappresentare giuridicamente la C.E.I.;
- b)* tenere le relazioni tra la Conferenza e la Sede Apostolica e riferire periodicamente a questa sulla situazione religiosa in Italia;

- c) tenere le relazioni tra la Conferenza e le Autorità civili nazionali;
- d) convocare, su deliberazione del Consiglio Permanente, le sessioni dell'Assemblea e presiederle;
- e) convocare e presiedere il Consiglio Permanente;
- f) convocare almeno una volta l'anno i Presidenti delle Conferenze regionali;
- g) in casi di particolare gravità e urgenza, prendere deliberazioni straordinarie, sulle quali riferirà al Consiglio Permanente.

ART. 27
(*Compiti della Presidenza*)

La Presidenza della Conferenza:

- a) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Permanente;
- b) prepara l'ordine del giorno per i lavori del Consiglio Permanente;
- c) coordina, tramite uno dei Vice Presidenti, i lavori delle Commissioni e dei Comitati;
- d) nomina i membri dei Comitati, sentito il parere del Consiglio Permanente;
- e) mantiene i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre Nazioni;
- f) in casi gravi e urgenti prende, a nome proprio, le deliberazioni per sé spettanti al Consiglio Permanente, con l'obbligo di riferire, appena possibile, al Consiglio medesimo. Nel rendere pubbliche tali deliberazioni, ne sarà data contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza.

CAPITOLO V

LA SEGRETERIA GENERALE

ART. 28
(*Composizione*)

La Segreteria Generale della C.E.I. si compone del Segretario Generale, del Sottosegretario e dell'Amministratore.

La Segreteria Generale si avvale dell'opera di vari uffici.

ART. 29

*(Nomina pontificia del Segretario Generale
e nomine del Sottosegretario e dell'Amministratore)*

Il Vescovo Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice su proposta della Presidenza, sentito il Consiglio Permanente.

Il Sottosegretario e l'Amministratore sono nominati dal Consiglio Permanente.

ART. 30

(Funzioni del Segretario Generale)

Il Segretario Generale svolge le sue funzioni in tutte le attività della Conferenza.

In particolare:

- a) cura che vengano redatti i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Permanente e della Presidenza;
- b) dirige gli uffici della Segreteria e ne coordina l'attività;
- c) fornisce alle Commissioni ed ai Comitati le informazioni e i dati di cui abbisognano per il loro lavoro;
- d) cura i rapporti tra la C.E.I. e le singole Conferenze regionali; ne riunisce i Segretari almeno una volta l'anno;
- e) mantiene i contatti con le Segreterie delle Conferenze Episcopali di altre nazioni;
- f) mantiene i debiti rapporti con i Dicasteri della Sede Apostolica, con la Nunziatura Apostolica in Italia e con la Segreteria del *Synodus Episcoporum*.

ART. 31

(Funzioni del Sottosegretario)

Il Sottosegretario collabora col Segretario Generale nelle attività di sua competenza, lo sostituisce in caso di necessità e ne fa le veci in caso di ufficio vacante.

CAPITOLO VI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 32

(Composizione)

Il Consiglio di Amministrazione della C.E.I. si compone:

— di uno dei Vice Presidenti, che lo presiede per incarico del Presidente;

— di quattro membri eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il Segretario.

ART. 33

(Funzioni dell'Amministratore)

L'Amministratore esercita le sue funzioni nell'ambito della Conferenza e fornisce al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi contabili dallo stesso richiesti.

ART. 34

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione sovrintende a tutte le attività economiche della Conferenza e in particolare:

a) provvede a incrementare e coordinare le fonti di finanziamento;

b) controlla la gestione amministrativa interna della Conferenza e degli organismi da essa dipendenti, servendosi anche dell'opera dei Revisori dei conti;

c) stabilisce i criteri per la tenuta della contabilità di tutti gli organi dipendenti dalla Conferenza;

d) esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi di tutti gli organi della Conferenza e li presenta all'Assemblea per l'approvazione;

e) autorizza gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

f) propone la conferma o la modifica del contributo annuo da parte delle diocesi e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

g) dà il parere preventivo sui programmi ordinari e straordinari di attività delle Commissioni, dei Comitati e degli Uffici della Conferenza, per quanto riguarda la parte economica.

ART. 35
(*Revisori dei conti*)

I Revisori dei conti sono nominati dalla Presidenza della C.E.I.

ART. 36
(*Finanziamenti*)

I finanziamenti per l'attività della C.E.I. saranno assicurati:

- a) dai redditi del patrimonio della C.E.I.;
- b) da un contributo annuo a carico delle diocesi, proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea;
- c) dai redditi su tutte le edizioni della C.E.I. che il Consiglio Permanente ritiene opportuno di riservare alla medesima;
- d) da eventuali contributi di enti e di privati, da lasciti e da donazioni.

ART. 37
(*Devoluzione dei beni*)

In caso di scioglimento o soppressione della C.E.I. i suoi beni saranno devoluti alla Sede Apostolica.

CAPITOLO VII

LE COMMISSIONI E I COMITATI EPISCOPALI

ART. 38
(*Istituzione*)

La C.E.I., per studiare e formulare la soluzione dei problemi relativi ai vari settori delle attività della Chiesa in Italia, costituisce nel suo seno Commissioni e Comitati Episcopali.

Le Commissioni hanno carattere di stabilità; i Comitati hanno carattere transitorio.

ART. 39
(Presidente e Segretario)

Le Commissioni e i Comitati eleggono nel loro seno il Presidente e il Segretario e si riuniscono periodicamente secondo le esigenze pastorali.

ART. 40
(Esperti)

Le Commissioni e i Comitati si avvalgono dell'opera di esperti presbiteri, religiosi e laici.

ART. 41
(Riunioni periodiche dei presidenti)

Per il coordinamento della loro attività, la Presidenza della C.E.I. indice e presiede riunioni periodiche dei presidenti delle Commissioni e dei Comitati.

ART. 42
(Relazioni al Consiglio Permanente)

Le Commissioni e i Comitati riferiscono sulle loro attività al Consiglio Permanente.

CAPITOLO VIII

LE CONFERENZE EPISCOPALI REGIONALI

ART. 43
(Autonomia e coordinamento)

Le Conferenze Episcopali regionali godono di una loro autonomia, ma coordinano tra di loro e con la Conferenza nazionale le attività pastorali.

ART. 44
(*Rapporti con i Religiosi*)

Le Conferenze regionali istituiscono rapporti di collaborazione con i Comitati regionali dei Superiori Religiosi Maggiori e con quelli delle Religiose.

ART. 45
(*Rapporti con le Autorità civili*)

Le Conferenze regionali mantengono rapporti con le Autorità civili della Regione.

ART. 46
(*Vescovi dimissionari*)

Le Conferenze regionali tengono in conveniente considerazione i Vescovi italiani che hanno lasciato il loro ufficio e risiedono nella Regione pastorale.

ART. 47
(*Cariche*)

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario devono essere eletti dai membri delle singole Conferenze.

Sono eleggibili alla carica di Presidente solo i Vescovi residenziali e i Vescovi Coadiutori *cum iure successionis*.

ART. 48
(*Presidenza*)

Il Presidente approva l'ordine del giorno delle riunioni e ne dirige lo svolgimento.

In caso di sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente.

ART. 49
(*Delegati regionali*)

Le Conferenze regionali eleggono i delegati regionali, Vescovi o sacerdoti, per i vari settori di attività pastorale.

ART. 50
(Validità delle riunioni)

Per la validità delle riunioni delle Conferenze regionali è necessaria la presenza di due terzi dei membri.

ART. 51
(Deliberazioni obbliganti)

Per le deliberazioni di interesse generale nella Regione occorre il consenso di tutti i membri presenti e assenti.

Le deliberazioni, per divenire obbliganti, devono essere promulgate per la propria diocesi da ciascun Ordinario.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 52
(Durata delle cariche elettive)

Il Presidente e il Segretario Generale sono nominati per un triennio e possono sempre essere riconfermati.

Tutte le cariche elettive in seno alla C.E.I. hanno la durata di tre anni e non si può essere rieletti alla stessa carica dopo due trienni completi e consecutivi.

ART. 53
(Regolamenti)

La C.E.I. e le Conferenze regionali possono darsi propri regolamenti in conformità al presente Statuto.

ART. 54
(Interpretazione dello Statuto e del Regolamento)

Per dirimere eventuali incertezze in merito all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento, il Consiglio Permanente può istituire un

Gruppo di studio o Giunta per lo Statuto e il Regolamento, che cesserà appena elaborato il parere richiesto.

Spetta al Segretario Generale fornire tutti gli elementi di giudizio.

ART. 55

(Recognitio pontificia)

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche avranno validità solo a seguito della *recognitio* della Sede Apostolica.

Esso entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione sul « Notiziario » ufficiale della C.E.I.

SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROT. N. 1029/53

BEATISSIME PATER

Italicae dicionis Praesules, postulant ut, iisdem permanentibus adiunctis, prorogetur Apostolicum Indultum diei 8 maii 1971, quo pro casibus dumtaxat extraordinariis, praescripto Decreti Concilii Oecumenici Vaticani II « Christus Dominus » derogabatur, quod pro decisionibus vim iuridice obligandi habentibus, duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad Conferentiam pertinent, requirit.

EX AUDIENTIA SUMMI PONTIFICIS

diei 19 novembris 1977

Summus Pontifex PAULUS, Divina Providentia PP. VI, audita relatione infrascripti Cardinalis Sacrae Congregationis pro Episcopis Praefecti, memorati Episcoporum Coetus adiunctis attente consideratis iisque perdurantibus, gratiam ad quinquennium iuxta preces concedit, dummodo decisiones ipsae parti absolute maiori Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad eundem Coetum pertinent, placuerint.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Episcopis, die 19 novembris 1977.

+ ERNESTUS CIVARDI

Secretarius

+ SEBASTIANUS CARD. BAGGIO

Praefectus

INDICE

Decreto della Sacra Congregazione per i Vescovi	pag. 194
CAPITOLO I - Natura e costituzione della Conferenza Episcopale Italiana	» 195
CAPITOLO II - L'Assemblea Generale	» 197
CAPITOLO III - Il Consiglio Episcopale Permanente	» 200
CAPITOLO IV - La Presidenza	» 202
CAPITOLO V - La Segreteria Generale	» 203
CAPITOLO VI - Il Consiglio di Amministrazione	» 205
CAPITOLO VII - Le Commissioni e i Comitati Episcopali	» 206
CAPITOLO VIII - Le Conferenze Episcopali Regionali	» 207
CAPITOLO IX - Disposizioni generali	» 209
Rescritto della Sacra Congregazione per i Vescovi	» 211

